

# **COMUNE DI SAN BELLINO**

Provincia di Rovigo

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

**Approvato con atto consiliare n. 43 dell'11/10/1994**

**Modificato con atto consiliare n. 35 del 16/12/1996**

**Modificato con atto consiliare n. 13 del 16/06/2000**

# **TITOLO I°**

## **CONCESSIONI SPECIALI DEL DIRITTO ESCLUSIVO PER L'OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **CAPO I°**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

#### **DISCIPLINA E CATEGORIA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile del comune (piazze, giardini pubblici, strade, ecc.), nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
4. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
5. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

### **CAPO II°**

#### **PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

#### **ART. 2**

#### **RICHIESTA E RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree definite al precedente Art. 1 deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale. La domanda deve contenere:
  - le generalità e domicilio del richiedente;
  - il motivo ed oggetto dell'occupazione;
  - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
  - l'indicazione della destinazione urbanistica dell'area che si intende occupare.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. La concessione o autorizzazione s'intende accordata con il rispetto delle disposizioni operative previste dal successivo art. 12 del presente Regolamento.
5. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante ai negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
6. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede con le modalità e nei termini previsti dalla Legge n. 241/1990.

#### **ART. 3**

#### **DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI**

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune, nel

Codice della strada e nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. e dei piani attuativi.

3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
4. Le concessioni hanno carattere perdonale e non possono essere cedute.
5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche dell'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
6. In tutti i casi esse vengono accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
  - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
  - d) a termine, per la durata massima di anni diciannove, fermo restando il limite richiesto dall'istante.
7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
8. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
9. È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune, ad ottenere la rimessa in ripristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
10. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
11. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente dall'autorità comunale.

#### **ART. 4** **SOSPENSIONE TEMPORANEA, DECADENZA, REVOCA E** **RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari.
2. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
  - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
  - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
  - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.
3. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La revoca dà diritto, su specifica richiesta del concessionario, alla restituzione della tassa pagata in anticipo, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
5. La revoca è disposta con apposita ordinanza insindacabile di sgombero e ripristino del bene occupato nei termini all'uopo previsti.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.

#### **ART. 5** **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con

propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

**TITOLO II°**  
**TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**CAPO I°**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 6**  
**OCCUPAZIONI SOGGETTE ALLA TASSA - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. Sono soggetti alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestite in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Non sono soggette all'imposizione da parte del Comune le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione inferiore a diecimila abitanti.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio indisponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.
6. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

**CAPO II°**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**ART. 7**  
**GRADUAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel presente art. 6 sono classificate come segue:

1. Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria.

CAPOS. CAPOLUOGO	CENTRO ABITATO	PIAZZA/VIA CIV. (Compreso)	RIFERIMENTO FAMIGLIA
01	SAN BELLINO	VIA CODOSA - CIV. 50	OTTOBONI S.
02	SAN BELLINO	VIA CODOSA - CIV. 23	PRENDIN S.
03	SAN BELLINO	VIA CARDUCCI - CIV. 18	ROSSI G.
04	SAN BELLINO	VIA S. MARIA - CIV. 50	OTTOBONI N.
05	SAN BELLINO	VIA VECCHIA - CIV. 9	AZZI S.
06	SAN BELLINO	VIA ZANELLA - CIV. 28	BACCHIEGA A.
07	SAN BELLINO	VIA ZANELLA - CIV. 30	GUERRATO T.
08	SAN BELLINO	VIA ROMA - CIV. 46	LIONELLO M.

CAPOS. FRAZIONE	CENTRO ABITATO	PIAZZA/VIA CIV. (Compreso)	RIFERIMENTO FAMIGLIA
01	PRESCIANE	VIA PRESCIANE - CIV. 13	CANONICA CHIESA
02	PRESCIANE	VIA PRESCIANE - CIV. 1	BAR BACCHIEGA
03	PRESCIANE	VIA BELVEDERE - CIV. 31	VILLA BERTETTI

ELENCO PIAZZE E VIE COMPRESSE NEL CENTRO ABITATO CAPOLUOGO	
01 - PIAZZA E. GALVANI	(tutta compresa)
02 - PIAZZA G. TASSO	(tutta compresa)
03 - VIA CARDUCCI	(tutta compresa)
04 - VIA PASCOLI	(tutta compresa)
05 - VIA VECCHIA	(tutta compresa)
06 - VIA ARGINE S. MARIA	(dal civ. 01 al civ. 55/2)
07 - VIA ZANELLA	(dal civ. 01 al civ. 30)
08 - VIA ROMA	(dal civ. 01 al civ. 46)
09 - VIA CODOSA	(dal civ. 01 al civ. 50)

FRAZIONE	
10 - VIA PRESCIANE	(dal civ. 01 al civ. 13)
11 - VIA BELVEDERE	(solo civici 30 e 31)

## 2. Strade, spazi ed aree pubbliche di 2<sup>a</sup> categoria

Località e territorio rimanente.

## **CAPO III° CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

### **ART. 8 COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in mq. o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla occupazione che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al ½ metro quadrato o lineare. Per i passi carrabili, la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al ½ metro quadrato.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento, sia per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
5. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

**ART. 9**  
**MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI -**

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banche di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

**ART. 10**  
**TARIFFE ORDINARIE**

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi o aree pubbliche sono stabilite annualmente con specifica deliberazione in rapporto alle categorie previste dall'art. 7 e sono allegate al presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti, la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 7, in rapporto alla durata delle occupazioni.
4. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:
  - a) occupazione fino a 6 ore: riduzione del 50 per cento;
  - b) occupazione da 7 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
5. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

**ART. 11**  
**MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DELLE TARIFFE ORDINARIE**

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
  - a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a un terzo;
  - b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al dieci per cento;
  - c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al dieci per cento;
  - d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al dieci per cento;
  - e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a un terzo;
  - f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa non è aumentata, con esclusione di quelle previste dall'art. 45/ c. 4;
  - g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è diminuita del trenta per cento.

**ART. 12**  
**DENUNCIA, RIMBORSO SPESE E VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, in duplice copia di cui una verrà rilasciata a titolo di ricevuta, utilizzando modelli messi a disposizione del Comune stesso entro 30 giorni dalla data di rilascio dall'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.
7. Tutte le spese correnti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ivi comprese quelle per i sopralluoghi, il costo di tessere e di contrassegni, ecc., eventualmente necessari, saranno a carico del richiedente, che all'uopo, potrà essere invitato a costituire in favore del Comune un fondo apposito, con obbligo del rendiconto al termine della utilizzazione.
8. La reiezione della domanda di concessione o di autorizzazione rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione comunale e da diritto al richiedente di ottenere, in via immediata soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute per i motivi di cui al precedente comma.

**ART. 13**  
**ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**

1. Il Comune esercita il più ampio potere di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sulle denunce presentate e di verifica dei versamenti effettuati, dandone comunicazione al contribuente, nonchè esercita ogni altra facoltà che gli deriva dalla legge, giusta quanto disposto dall'art. 51 del D.L.vo. n. 507 del 1993.
2. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità prevista dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in tema di riscossione dei tributi degli enti locali. I crediti relativi hanno privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell'art. 2752 del codice civile.



## **ART. 14** **ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla tassa:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1. Lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - h) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, decorazioni luminose e simili messe in atto in occasione di festività civili o religiose;
  - i) le occupazioni con tende e simili fisse o retrattili;
  - l) le occupazioni del sottosuolo con condotta metanifera quando l'esecuzione delle opere è realizzata gratuitamente dalla Ditta concessionaria del servizio di erogazione, su specifica individuazione delle zone da parte della Giunta Comunale.
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

## **ART. 15** **SANZIONI**

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.L.gs. 507/1993.
2. Per i casi di omessa, tardiva o infedele denuncia, nonché per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento della tassa sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 53 del D.L.vo n. 507 del 1993, rispettivamente al comma 1 e 2.
3. In tema di sanzioni si richiama, altresì, quanto disposto dai successivi commi 3 (riduzione delle soprattasse) e 4 (interessi moratori) del menzionato art. 53.

## **ART. 16** **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.
2. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta aciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
3. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data

di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

4. Le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo vigente, la tassa dovuta aciascun comune o provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.

#### **ART. 17** **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

**TABELLA**  
**DELLE**  
**TARIFFE**  
**(Comune di classe V)**

## SOMMARIO

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione, di qualsiasi natura, del suolo pubblico;
- B) Occupazione, di qualsiasi natura, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo;
- C) Occupazione con tende fisse e retrattili oggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- D) Occupazioni con passi carrabili;
- E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione del carburante;
- F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- G) Passi carrabili, costruiti direttamente dal Comune, che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati;
- H) Occupazione con autovetture a trasporto pubblico;
  - I) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
- L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- M) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi;
- N) Occupazione del suolo e del sottosuolo con distribuzione dei carburanti;

## SOMMARIO

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) Occupazioni di suolo pubblico;
- B) Occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo;
- C) Occupazioni con tende e simili;
- D) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- E) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo vigente;
- F) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti;
- G) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie;
- H) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su area a ciò destinate dal Comune;
- I) Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizie;
- L) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- M) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs n. 507/1993;
- N) Occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente;
- O) Occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente.

**OCCUPAZIONI PERMANENTI / 1**

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.  
Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....	L. 34.000
Categoria seconda.....	L. 10.200

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.  
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione a 1/3 della tariffa A):

Categoria prima.....	L. 11.333
Categoria seconda.....	L. 3.400

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili oggettanti direttamente sul suolo pubblico.  
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 30% della tariffa A):

Categoria prima.....	L. 10.200
Categoria seconda.....	L. 3.060

- D) Occupazioni con passi carrabili  
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 50% della tariffa A):

Categoria prima.....	L. 17.000
Categoria seconda.....	L. 5.100

## OCCUPAZIONI PERMANENTI / 2

Sono considerati passi carrabili quelle modifiche del piano stradale intese a facilitare comunque l'accesso alla proprietà privata: quindi possono essere individuati da quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi. Tale definizione è da estendersi in maniera estensiva e quindi applicabile anche per gli accessi pedonali.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante all'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

La tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione facendone specifica richiesta. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale, ed in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 30% della tariffa A):

Categoria prima.....	L. 10.200
Categoria seconda.....	L. 3.060

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 10% della tariffa A):

Categoria prima.....	L. 3 400
Categoria seconda.....	L. 1.020

Il Comune, su espressa richiesta del proprietario degli accessi di cui al comma precedente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera nell'esercizio di particolari attività da parte del proprietario.

### OCCUPAZIONI PERMANENTI / 3

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 10%):

Categoria prima.....	L. 3.400
Categoria seconda.....	L. 1.020

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.

La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. Lineare o fraz. e per anno (tariffa unica).....	L. 250.000
---	------------

L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

M) Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per ogni anno:

Centro abitato.....	L. 20.000
Zona limitrofa.....	L. 15.000
Sobborghi e zone periferiche.....	L. 10.000



### **OCCUPAZIONI PERMANENTI / 4**

**N) Distributori di carburante:**

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato.....	L. 60.000
Zona limitrofa.....	L. 50.000
Sobborghi e zone periferiche.....	L. 30.000
Frazioni.....	L. 10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi di aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE/ 1**

## A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima.....	L. 2.000
Categoria seconda.....	L. 600

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

## 1. Fino a 6 ore (riduzione al 50%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima.....	L. 1.000
Categoria seconda.....	L. 300

## 2. Fino a 6 ore (riduzione al 50%) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima.....	L. 500
Categoria seconda.....	L. 150

## 3. Oltre le 6 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni:

Categoria prima.....	L. 2.000
Categoria seconda.....	L. 600

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE/ 2**

A) Oltre le 6 ore e fino a 24 ore e oltre i 14 giorni:

Categoria prima.....	L. 1.000
Categoria seconda.....	L. 300

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazio sottostanti e soprastanti il suolo.  
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione ad un terzo della tariffa A)

Categoria prima.....	L. 667
Categoria seconda.....	L. 200

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta al 30%.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da venditori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo vigente, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 20%.

F) Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti la tariffa A) si applica senza alcun aumento.

G) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta al 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

H) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta al 30%.

I) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte al 50%.

### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE/ 3**

L) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta al 20%.

M) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) fino ad un Km. lineare e di durata non sup. a 30 gg..... | L. 10.000 |
| b) oltre 1 Km. lineare e di durata non sup. a 30 gg.....    | L. 15.000 |

Per le occupazioni di cui alla lettera a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- |  |        |
|--|--------|
| a) fino a 90 gg.....                   | + 30%  |
| b) oltre i 90 gg. E fino a 180 gg..... | + 50%  |
| c) di durata superiore a 180 gg.....   | + 100% |

N) La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

O) Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

## INDICE

### TITOLO I°

#### CONCESSIONI SPECIALI DEL DIRITTO ESCLUSIVO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

##### CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Disciplina e categoria delle occupazioni ..... 2

##### CAPO II° - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

ART. 2 - Richiesta e rilascio delle concessioni..... 2

ART. 3 - Disciplina delle concessioni..... 2

ART. 4 - Sospensione temporanea, decadenza, revoca della concessione..... 3

ART. 5 - Occupazioni abusive..... 3

### TITOLO II°

#### TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

##### CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6 - Occupazioni soggette alla tassa - soggetti attivi e passivi - ..... 5

##### CAPO II° - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 7 - Graduazione della tassa ..... 5

##### CAPO III° - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 8 - Commisurazione della tassa..... 6

ART. 9 - Misurazione dell'area occupata - criteri - ..... 7

ART. 10 - Tariffe ordinarie ..... 7

ART. 11 - Maggiorazioni e riduzione delle tariffe ordinarie ..... 7

ART. 12 - Denuncia, rimborso spese e versamento della tassa ..... 8

ART. 13 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa ..... 8

ART. 14 - Esenzioni..... 9

ART. 15 - Sanzioni ..... 9

ART. 16 - Norme transitorie e finali ..... 9

ART. 17 - Entrata in vigore ..... 10

#### TABELLA DELLE TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

OCCUPAZIONI PERMANENTI / 1

OCCUPAZIONI PERMANENTI / 2

OCCUPAZIONI PERMANENTI / 3

OCCUPAZIONI PERMANENTI / 4

OCCUPAZIONI TEMPORANEE / 1

OCCUPAZIONI TEMPORANEE / 2

OCCUPAZIONI TEMPORANEE / 3

